

COMUNE DI LIMANA
(Provincia di Belluno)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 12/07/2012

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 27/09/2012

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 31/10/2012

INDICE:

Art. 1	Oggetto del regolamento.
Art. 2	Aliquote.
Art. 3	Assimilazioni all'abitazione principale.
Art. 4	Versamenti.
Art. 5	Compensazione.
Art. 6	Interessi.
Art. 7	Importi minimi di versamento.
Art. 8	Rateizzazione dei pagamenti.
Art. 9	Valore imponibile delle aree fabbricabili.

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

- 1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di LImana dell'Imposta municipale propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997.

Art. 2 – Aliquote.

- 1 Le aliquote in vigore sono le seguenti:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze	4,00‰
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	4,00‰
Altri fabbricati ed aree fabbricabili	10,00‰

Art. 3 – Assimilazioni all'abitazione principale.

- 1 Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 4 – Versamenti.

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti delle quote di competenza comunale effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
2. Per poter accedere all'agevolazione di cui al comma 1, il contitolare che intende eseguire il versamento e i contribuenti beneficiari devono presentare una dichiarazione congiunta.
3. In caso di situazioni particolari, la Giunta Comunale ha facoltà di stabilire il differimento delle scadenze di legge per i versamenti delle quote di competenza comunale.

Art. 5 – Compensazione.

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme IMU a credito, derivanti da provvedimenti di rimborso, con quelle a debito, di competenza del Comune, previa idonea comunicazione.

Art. 6 – Interessi.

- 1 La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale.

Art. 7 – Importi minimi di versamento.

- 1 Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all'importo minimo di €. 12,00 comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.

Art. 8 – Rateizzazione dei pagamenti.

- 1 l'imposta derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all'articolo 6 del presente regolamento, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.
- 2 Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili è pari a:
 - 5 rate, in caso di importi a debito fino ad €. 1.000,00,
 - 10 rate, in caso di importi a debito superiori ad €. 1.000,00
- 3 Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad €.5.000,00, il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria.
- 4 La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza.
- 5 In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro gg. 30 dalla scadenza della predetta rata.

Art. 9 - Valore imponibile delle aree fabbricabili.

1. Il Comune ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
2. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base delle delibere di cui al comma 1.
3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D. Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1.